



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2011 (14.07)
(OR. en)**

12705/11

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0156 (CNS)**

**AVIATION 185
RELEX 770
CDN 4**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato del Consiglio
al:	COREPER/ Consiglio
doc. prec.:	9816/11 AVIATION 122 RELEX 457 CDN 3
prop. Comm.:	13898/1/08 REV 1 AVIATION 217 RELEX 725 CDN 7 6645/1/10 REV 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile – Adozione

1. L'accordo in oggetto è il risultato della decisione del Consiglio, adottata il 21 marzo 2004, che autorizza la Commissione a negoziare un accordo bilaterale tra la Comunità europea e il Canada sull'accettazione reciproca dei risultati delle certificazioni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile e della compatibilità ambientale.
2. L'accordo è stato firmato il 6 maggio 2009, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
3. La Commissione ha presentato la proposta in oggetto al Consiglio il 23 ottobre 2009.

4. Il testo del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione è stato trasmesso al Parlamento europeo il 27 aprile 2010 per approvazione. In seguito a talune osservazioni del Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla compatibilità della suddetta decisione del Consiglio con le disposizioni applicabili del TFUE, in data 8 giugno 2011 il Consiglio ha trasmesso una versione riveduta del progetto di decisione al Parlamento europeo. Il 23 giugno 2011 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di decisione del Consiglio.
5. Si invita pertanto il COREPER a esaminare il suddetto testo e a invitare il Consiglio a:
- adottare il progetto di decisione del Consiglio in oggetto in modo da consentire la conclusione dell'accordo;
 - prendere atto della dichiarazione del Consiglio riportata nell'allegato della presente nota.
-

Dichiarazione del Consiglio

"Si sottolinea che la struttura decisionale prevista nel quadro del presente accordo non costituisce un precedente per futuri accordi analoghi, e che per gli accordi futuri l'opzione resta una struttura che consenta al Consiglio di adottare decisioni che vertano, in particolare, su eventuali modifiche di tali accordi."
